

GIGLIO & Partners

Dottori Commercialisti e Revisori legali

News per i Clienti dello studio

Dr. Renato Giglio

Dr. Antonio Piras

Dr.ssa Federica Sechi



Ai Gentili Clienti

Loro sedi

**Legge di bilancio 2023
(L. 29.12.2022 n. 197),
Articolo 1, commi da 166 a 173-
Definizione violazione formali**

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr.ssa Federica Sechi

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com - studiodrpiras@gmail.com

L'articolo 1, commi da 166 a 173, della Legge 197/2022 permette di definire le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022.

1. Sono definibili:

- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8 , comma 1, Dlgs 471/1997)
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11 , comma 2-ter, Dlgs471/1997), soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs471/1997)
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta (articolo 9 , Dlgs 471/1997)
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività ovvero della dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva (articolo 5 , comma 6, Dlgs 471/1997)
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs471/1997)
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (articolo 1 , comma 4, Dlgs 471/1997)
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis , Dlgs 241/1997)
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10 , Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3 , comma 5-bis, Dlgs175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedere secca (articolo 3 , comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6 , commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- detrazione dell'Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della remissione in bonis (articolo 2 , comma 1, DI 16/2012)
- mancata iscrizione al Vies, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

Non sono sanabili le violazioni sostanziali, ovvero quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta.

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr.ssa Federica Sechi

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com - studiodpiras@gmail.com

2. Perfezionamento della *regolarizzazione*

- 2.1. La *regolarizzazione* si perfeziona **mediante il versamento di € 200,00 per ciascuno dei periodi d'imposta** cui si riferiscono le *violazioni formali* che si intendono sanare.
- 2.2. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023, oppure in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
- 2.3. Il codice tributo da utilizzare è **TF44 – Regolarizzazioni violazioni formali – art. 1, co 166-173 Legge 197/2022.**

Si prega di prestare particolare attenzione al documento sopra riportato, valutando attentamente i vantaggi che tale *regolarizzazione* comporta.

Lo Studio è a disposizione per approfondire il tema.

Si ricorda che le Circolari dello studio sono scaricabili dal sito al link <http://www.studiogiglio.com/blog/>

Alghero, lì 17 marzo 2023

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr.ssa Federica Sechi

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com - studiodpiras@gmail.com